



# **COMUNE DI MOLA DI BARI**

**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DELLA CITTA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

### **INDICE**

#### **TITOLO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Ambito d'applicazione
- Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali
- Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso

#### **TITOLO II**

##### **ESTETICA E DECORO CITTADINO**

- Art. 7 - Disposizioni generali
- Art. 8 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 9 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 10 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 11 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi
- Art. 12 - Festoni e luminarie
- Art. 13 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
- Art. 14 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 15 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano
- Art. 16 - Cura delle siepi, muretti a secco, piante e alberi
- Art. 17 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano
- Art. 18 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 19 - Lavatura ed esposizione di biancheria
- Art. 20 - Depositi in proprietà privata
- Art. 21 - Baracche ed orti

- Art. 22 - Fumi ed esalazioni
- Art. 23 - Delimitazione d'area di sosta privata
- Art. 24 - Fontane pubbliche: decoro e utilizzo
- Art. 25 – Fontane monumentali e ornamentali

### **TITOLO III**

#### **NETTEZZA PUBBLICA**

- Art. 26 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 27 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- Art. 28 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 29 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 30 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 31 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 32 - Strade campestri
- Art. 33 - Raccolta differenziata "porta a porta" dei R.S.U.
- Art. 33 bis - Accertamento delle violazioni previste dall'art. 35
- Art. 34 - Trasporto di letame e materiale di espurgo

### **TITOLO IV**

#### **PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE**

- Art. 35 - Spiagge – Divieti e limitazioni
- Art. 36 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 37 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

### **TITOLO V**

#### **CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

- Art. 38 - Circolazione di animali
- Art. 39 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali
- Art. 40 - Custodia dei cani e degli animali
- Art. 41 - Colombi e Piccioni
- Art. 42 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 43 - Imbrattamento causato da animali
- Art. 44 – Divieti
- Art. 45 - Norme di rinvio

### **TITOLO VI**

#### **QUIETE PUBBLICA**

- Art. 46 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 47 - Rumori nelle case e nei luoghi di lavoro
- Art. 48 - Suono delle campane
- Art. 49 - Rumori fastidiosi
- Art. 50 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- Art. 51 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti
- Art. 52 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

Art. 53 - Uso di segnalazioni sonore

## **TITOLO VII**

### **SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA**

Art. 54 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Art. 55 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Art. 56 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Art. 57 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Art. 58 - Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 59 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

Art. 60 - Getto di cose

Art. 61 - Ordini di riparazione

Art. 62 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 63 - Esposizioni sulle pubbliche vie

Art. 64 - Atti contrari alla sicurezza

Art. 64 bis - Divieto di vendita per asporto e detenzione di contenitori in vetro e consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via

Art. 65 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate

Art. 66 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art. 67 - Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Art. 68 - Contrassegni del Comune

## **TITOLO VIII**

### **SANZIONI E NORME FINALI**

Art. 69 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Art. 70 - Pagamento immediato

Art. 71 - Abrogazioni

Art. 72 - Rinvio a norme sopravvenute

Art. 73 - Aggiornamento sanzioni Art.

74 - Entrata in vigore

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e per la sicurezza dei cittadini, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, la

salvaguardia della sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.

2. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, del senso civico e della buona convivenza.

### **Art. 2 - Ambito d'applicazione**

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti nonché per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessitano di protezione, per gli impianti in genere d'uso comune, per le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali**

1. Il Sindaco ed i Responsabili di Settore, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria.

3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta - di seguito p.m.r.- € 100,00).

### **Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

1. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e all'attività di prevenzione.

### **Art. 5 – Definizioni**

1. Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

2. Per luogo o suolo pubblico s'intendono le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico. La servitù può nascere volontariamente destinando un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

3. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi nonché spiagge, coste, moli ed aree portuali.

#### **Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso**

1. È proibita qualunque alterazione, manomissione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.

2. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del Responsabile di Settore responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

3. Le spese relative alla rimozione e alla pulizia, lavaggio e al ripristino saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

## **Titolo II**

### **ESTETICA E DECORO CITTADINO**

#### **Art. 7 - Disposizioni generali**

1. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento T.O.S.A.P., Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi d'attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

#### **Art. 8 - Domanda per l'installazione di tende**

1. Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intende munire di tenda.

2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento esame da parte degli organi comunali competenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 9 - Caratteristiche essenziali delle tende**

1. Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
2. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
3. Le tende e i loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.
4. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.
6. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

### **Art. 10 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa**

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti ossia al settore Urbanistica – LL.PP., il quale dovrà, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, premunirsi del parere del servizio di Polizia Locale e del servizio Tributi.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato esame da parte degli organi comunali competenti, in relazione a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.
3. È vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.
4. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

### **Art. 11 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi**

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio competente ossia dal settore Urbanistica – LL.PP., il quale dovrà, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, premunirsi del parere del servizio di Polizia Locale e del servizio Tributi nonché del nullaosta della Prefettura se la targa o la lapide va collocata in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

## **Art. 12 - Festoni e luminarie**

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio di cui all'art.10, co.1, ed oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo.
2. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
4. I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

## **Art. 13 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici**

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio:
  - a) i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, dell'androne e delle scale, delle inferriate, delle recinzioni, e di ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
  - b) i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
  - c) i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;
  - d) è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;
  - e) essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio;
  - f) i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale al fine di garantire la visibilità e la sicurezza;
  - g) È fatto divieto di mantenere in stato di abbandono e/o degrado le aree del territorio comunale non edificate o pertinenti ad immobili non utilizzati; per esse dovranno essere eseguiti gli interventi di sfalcio dell'erba, potatura delle siepi e degli alberi oltre che la pulizia da eventuali materiali di scarto e/o rifiuti.
  - h) I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a

delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati;

i) i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

j) nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità;

k) i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.

2. Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.

3. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

4. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.

5. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

6. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

7. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), c), d), f), h) e i) del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 50,00);

8. La violazione dei precetti di cui alle lettere b), e), g), j) e k) del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

#### **Art. 14 - Ornamento dei fabbricati**

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

3. La violazione dei precetti di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

4. La violazione dei precetti di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

#### **Art. 15 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:



- a) disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
  - b) effettuare pubblicità o informazione mediante affissione e/o apposizione di manifesti e/o dépliant sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi, sui muri, sui manufatti di arredo urbano (cestini, recinzioni, ecc.) o su qualsiasi altra struttura e/o bene di proprietà comunale;
  - c) occupare gli spazi esterni alle attività commerciali con espositori di prodotti e merci in vendita e/o con pannelli pubblicitari e/o informativi nonché appendere gli stessi alle murature esterne di dette attività, salvo autorizzazione dei competenti uffici comunali;
  - d) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cestini portarifiuti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
  - e) collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
  - f) effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
  - g) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
  - h) distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 (p.m.r. € 200,00).
  3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.
  4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
  5. Restano salve le disposizioni e le sanzioni indicate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio Pubbliche Affissioni.

#### **Art. 16 - Cura delle siepi, muretti a secco, piante e alberi**

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, i conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" e muretti a secco in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante e degli alberi che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede e della carreggiata.
2. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.

4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora il trasgressore non ottemperi, entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

#### **Art. 17 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato di:
  - a) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza ed il decoro;
  - b) circolare in costume da bagno e/o a torso nudo nel centro urbano e nei locali e/o esercizi pubblici;
  - c) esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso e/o piedi nudi;
  - d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
  - e) imbrattare i manufatti d'arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, pensiline, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni e/o segni grafici di qualsiasi genere, adesivi d'ogni tipo e forgia;
  - f) gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;
  - g) l'effettuare di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario;
  - h) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque al di fuori delle aree autorizzate;
  - i) assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;
  - l) mendicare, causando disturbo ai passanti sui marciapiedi, carreggiate, luoghi di culto, ospedali o case di cura, cimiteri e attività commerciali.
2. È consentito, salvo esplicito divieto, girare o sostare a torso e/o piedi nudi in parchi ed aree verdi.
3. Il topless è comunque vietato nelle aree pubbliche compresi i parchi e aree verdi.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).
5. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 18 - Battitura di panni e tappeti**

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

### **Art. 19 - Lavatura ed esposizione di biancheria**

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. È consentito, solo se adeguatamente strizzati, sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori sui balconi e terrazzi privati.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

### **Art. 20 - Depositi in proprietà privata**

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).
3. La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e, comunque, non inferiore a giorni cinque.

### **Art. 21 - Baracche ed orti**

1. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, fatte salve le norme per l'edificazione e del vigente Regolamento Edilizio.
2. Nelle aree adibite ad orti date in concessione dall'Amministrazione Comunale è consentita la realizzazione di un solo capanno per usi relativi all'orto stesso.
3. Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietata la coltivazione di terreni ove l'uso di letame, concimi ed altro, crei inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o, comunque, molestie per il vicinato.
4. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo.

Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

5. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
6. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
7. Qualora il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

### **Art. 22 - Fumi ed esalazioni**

1. Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive, commerciali ed industriali e salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.
3. È comunque vietato:
  - a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
  - b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75,00 ad euro 450,00 (p.m.r. € 150,00).

#### **Art. 23 - Delimitazione d'area di sosta privata**

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia.

#### **Art. 24 - Fontane pubbliche: decoro e utilizzo**

1. È fatto divieto di utilizzare le fontane pubbliche per approvvigionamenti d'acqua diversi dall'uso alimentare e domestico; detto approvvigionamento è comunque ammesso in un'unica soluzione, fino al massimo di n. 4 (quattro) bottiglie o contenitori simili e per un prelievo non superiore a litri n. 8 (otto).
2. È fatto divieto di sporcare le fontane pubbliche e/o lasciare rifiuti nei pressi delle stesse dopo averne attinto l'acqua.
3. È fatto divieto di manomettere gli ugelli e/o applicare dispositivi ai rubinetti delle fontane pubbliche.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00) oltre che l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e delle cose a carico del trasgressore.

#### **Art. 25 - Fontane monumentali e ornamentali**

1. È fatto divieto di tuffarsi, immergersi o entrare nelle fontane monumentali e/o fontane ornamentali.
2. È fatto divieto di manomettere gli ugelli e quanto facente parte delle fontane monumentali e delle fontane ornamentali.
3. È fatto divieto, a persone e/o animali, di insudiciare, sporcare, introdurre rifiuti e deturpare le fontane monumentali e le fontane ornamentali.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00) oltre che l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e delle cose a carico del trasgressore.
5. La sanzione, nel caso riguardi un animale, viene comminata al proprietario e/o detentore.

### **Titolo III**

#### **NETTEZZA PUBBLICA**

#### **Art. 26 - Disposizioni di carattere generale**

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. In particolare è proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami e foglie provenienti da luoghi privati.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata rimessione in pristino.
4. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti e differenziarli.
5. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
6. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
7. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare, con tre giorni di anticipo all'ufficio Igiene e Ambiente, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
8. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).
10. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 27 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi**

1. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
2. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area.
3. Nei luoghi di pubblico transito si deve utilizzare scale a mano omologate, in osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81/2008.
4. In relazione all'obbligo di pulizia di cui al primo e secondo comma, la polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
5. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
6. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
7. Qualora il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 28 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi di ghiaccio.

3. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Settore competente potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

5. La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o gettare o spargere acqua che possa gelare.

6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo agli uffici competenti.

7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 29 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli**

1. È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, ed effettuare qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 30 - Emissioni ed esalazioni**

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 31 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. 2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 32 - Strade campestri**

1. Le strade campestri devono essere mantenute dai proprietari e dai possessori dei fondi confinanti, dagli affittuari e da chiunque lo detenga, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere e sgombre da ogni ostacolo.

2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.

4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

5. Qualora il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 33 - Raccolta differenziata "porta a porta" dei R.S.U.**

1. Si rinvia alla disciplina dettata dall'Ordinanza Sindacale n.10 del 20/01/2015 avente ad oggetto "Introduzione del servizio di Raccolta Differenziata "Porta a Porta". Aggregazione e rideterminazione del 12.03.2012, n. 53 del 13/04/2012 e n.196 del 02/07/2013. Aumento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni alle norme indicate nella presente ordinanza sindacale.

#### **Art. 33 bis - Accertamento delle violazioni previste dall'art. 35**

1. Le violazioni di cui all'art. 33 possono essere accertate dagli Ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

#### **Art. 34 - Trasporto di letame e materiale di espurgo**

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, devono essere effettuate con mezzi omologati al fine di ridurre le esalazioni e i rumori.

2. Il trasporto di letame deve essere assicurato con appositi mezzi e copertura del materiale trasportato al fine di evitare qualsiasi esalazione.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

### **Titolo IV**

#### **PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE**

#### **Art. 35 - Spiagge – Divieti e limitazioni**

1. È fatto divieto di bivaccare, erigere tende di qualsiasi tipo ed accendere fuochi su tutte le spiagge.

2. E' vietato fumare sulle spiagge libere nell'area di dieci metri dalla battigia. Tale divieto non si applica alle spiagge oggetto di concessione opportunamente attrezzate.

3. .Sulle spiagge e sulle zone prospicienti ad esse è fatto divieto di
- a) accendere fuochi;
  - b) percorrere la parte riservata ai fruitori delle spiagge con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00) oltre che l'obbligo di pulizia e del ripristino dello stato dei luoghi e delle cose a carico del trasgressore.

### **Art. 36 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni**

1. Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, è fatto divieto di:
- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
  - b) camminare sugli spazi erbosi, in presenza di apposita segnalazione;
  - c) cogliere fiori e tagliare erbe, danneggiare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
  - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
  - e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi e delle zone di gioco; f) molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;
  - g) trattenersi o introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
  - h) danneggiare, imbrattare e smuovere i sedili, le panche e i giochi, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
  - i) introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano, salvo nelle zone autorizzate;
  - l) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso;
  - m) nei Centri Sportivi Comunali e negli impianti sportivi introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere salvo negli spazi autorizzati;
  - n) bivaccare, effettuare giochi o attività ricreative e/o sportive all'interno delle aree a verde pubblico, salvo autorizzazione degli organi preposti.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

### **Art. 37 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari**

1. Nei giardini, parchi pubblici e spiagge oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni e spettacoli, salvo provvedimento autorizzativo da parte dell'ufficio comunale competente.
2. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini, parchi pubblici e spiagge di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).



## **Titolo V**

### **CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 38 - Circolazione di animali**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia Locale.
2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
4. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
5. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche e sulle spiagge.
6. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

#### **Art. 39 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali**

1. Si richiamano la legge 4 novembre 2010 n. 201 e la normativa regionale in materia di tutela degli animali e in Materia di Sanità.

#### **Art. 40 - Custodia dei cani e degli animali**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela degli animali e in materia sanitaria, chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare, in ogni circostanza, su di esso.
2. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
3. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.
4. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.
5. Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "È vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini e spiagge ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani della polizia veterinaria, delle FF.OO. della Protezione Civile e dei VV.FF..
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 41 - Colombi e Piccioni**

1. È vietato a chiunque di alimentare i piccioni e, in generale, tutta la popolazione aviaria non domestica, con espresso divieto di abbandonare sul suolo pubblico mangime,

scarti, avanzi alimentari e quant'altro di attinente nel centro abitato del Comune di Mola di Bari e dipendenti frazioni di Cozze e San Materno.

2. I proprietari degli edifici situati nell'ambito urbano e nelle dipendenti frazioni di Cozze e San Materno nonché chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, devono provvedere a propria cura e spese a quanto segue senza arrecare danni agli stessi animali:

a) schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidificano o possano nidificare i piccioni, data l'abitudine dei medesimi ad occupare le soffitte, solai e sottotetti che garantiscono riparo o luogo di nidificazione;

b) installare ove è possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili;

c) mantenere perfettamente puliti dal guano o da piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00), giusta O.S. n.74/2018.

4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e cose, giusta O.S. n.74/2018.

#### **Art. 42 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di Sanità:

a) i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune;

b) Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale;

c) È fatto obbligo al proprietario o detentore delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività, di cui all'art. 1, co.1, lett.b) e relativo allegato dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 denominata "Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressività di cani", a far indossare al cane museruola rigida o morbida;

d) Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

e) È fatto obbligo al proprietario o detentore delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività, di cui all'art. 1, co.1, lett.b) e relativo allegato dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 denominata "Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressività di cani", provvedere a stipulare copertura assicurativa per la responsabilità civile e penale per i danni causati dal proprio cane contro terzi.

2. Possono essere tenuti senza guinzaglio:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;

c) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. 3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 43 - Imbrattamento causato da animali**

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. È vietato sporcare il suolo pubblico o ad uso pubblico con escrementi di cani e altri animali, i conduttori sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per la raccolta delle deiezioni.
3. A tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su vie e piazze nonché in aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere, devono:
  - a) munirsi di sacchetti per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali da essi condotti, sacchetti questi da mostrare su richiesta degli operatori appartenenti al locale Comando di Polizia Locale nonché delle altre forze di Polizia;
  - b) provvedere all'immediata e obbligatoria rimozione e raccolta delle deiezioni dei cani da essi condotti;
  - c) depositare dette feci, immessi in sacchetti chiusi avendo cura che gli stessi non possano aprirsi, nei cestini portarifiuti all'uopo installati nel paese ovvero se assenti nel kit consegnato da questo Comune per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

#### **Art. 44 – Divieti**

1. È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico. È vietato dare da mangiare ai gatti selvatici.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 45 - Norme di rinvio**

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L..
2. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

### **Titolo VI**

#### **QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 46 - Norme ed orari per le attività rumorose**

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorosa e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.
2. In prossimità d'abitazioni, tutte le attività rumorose connesse a cantieri edili, stradali e simili devono esser eseguiti nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nel periodo invernale (1ottobre-31marzo), dalle ore 07,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nel periodo estivo (1 aprile-30 settembre), ad

eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. 3. Nei giorni festivi, l'inizio delle attività rumorose di cui sopra è posticipato di 1 ora rispetto ai giorni feriali.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 47 - Rumori nelle case e nei luoghi di lavoro**

1. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliare limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle ore 07,00.

2. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica.

3. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 07,00 alle ore 20,00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

4. Nell'esercizio d'attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc..

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 48 - Suono delle campane**

1. Il suono delle campane è proibito dalle ore 22 alle ore 5 con l'eccezione della notte di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose.

2. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete. 3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

#### **Art. 49 - Rumori fastidiosi**

1. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.

2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

3. È vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.

4. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

5. È vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.

6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

#### **Art. 50 - Sale da ballo, cinema, ritrovi**

1. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici o privati, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come

molesti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti, i quali possono concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 51 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti**

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili potranno esibirsi previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti. La Polizia Locale, anche verbalmente ed anche nel corso della loro esibizione, potrà dare disposizioni ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

3. In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività, intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di ripristinare l'iniziale stato dei luoghi.

4. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.

5. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite, previa autorizzazione, purché non venga arrecato disturbo e qualora le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

6. Sul territorio comunale, sul suolo pubblico ed a uso pubblico, è vietata l'attività di elemosina.

7. È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

#### **Art. 52 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore**

1. Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 nel periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) e dalle ore 21,00 alle ore 07,00 nel periodo estivo (1 aprile - 30 settembre) le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

#### **Art. 53 - Uso di segnalazioni sonore**

1. I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

## Titolo VII

### SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

#### **Art. 54 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono, altresì, necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge nonché le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

#### **Art. 55 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

1. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

#### **Art. 56 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici**

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

#### **Art. 57 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi d'artificio, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

### **Art. 58 - Trasporto di oggetti pericolosi**

1. Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. È vietato, altresì, far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).
7. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

### **Art. 59 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti**

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
3. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e qualche altro oggetto al pubblico uso in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
4. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).
6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

### **Art. 60 - Getto di cose**

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a propria cura e spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 61 - Ordini di riparazione**

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Dirigente od il Responsabile del Servizio competente provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il dirigente o responsabile del Servizio provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

#### **Art. 62 - Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul vetrocemento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, all'utenza.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

#### **Art. 63 - Esposizioni sulle pubbliche vie**

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, ovvero mostrare al pubblico qualunque oggetto occupando parte del suolo pubblico o comunque porla all'attenzione del pubblico stesso, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **Art. 64 Atti contrari alla sicurezza**

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
- c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
- d) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione;
- e) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- f) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del



veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'aveute diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;

- g) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
- h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;
- i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- j) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso; k) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;
- l) esporre immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista, ad altri regimi totalitari o che per i contenuti che comunicano propagandino idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge;
- m) in particolare nelle seguenti aree: nei parchi e nelle aree verdi cittadine, nei viali pedonali, nelle piazze e vie del centro storico; presso monumenti e loro pertinenze, negli androni, nelle cupole, nelle stazioni ferroviarie e autostazione e relative pertinenze nonché sui relativi mezzi di trasporto, nelle zone di sosta riservate allo stazionamento di velocipedi e ciclomotori, in tutte le zone limitrofe gli ospedali/ cliniche, in tutte le aree all'uopo predisposte come parcheggio di autovetture, sia pubbliche che soggette all'uso pubblico; assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza e/o che rechino molestia alla cittadinanza, anche ponendo in essere condotte che impediscano la coretta fruizione ed accessibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché dei manufatti a corredo degli stessi.

2. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

3. La violazione dei precetti di cui alle lettere f), i), j), k), l) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

4. Chi viola i divieti previsti dalla lettera m) è soggetto alla sanzione prevista dalla legge/regolamenti specifici e dalla sanzione accessoria dell'obbligo di allontanamento.

#### **Art.64 bis - Divieto di vendita per asporto e detenzione di contenitori in vetro e consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via**

1.È fatto divieto di:

- a) consumare su aree pubbliche, dopo le ore 24:00, bevande contenute in bottiglie e/o altri recipienti in vetro;
- b) vendere, dopo le ore 24:00, bevande e/o altro contenuti in bottiglie e/o altri recipienti in vetro salvo che il contenuto delle stesse sia versato e/o posto in contenitori diversi da quelli in vetro ed in materiale biodegradabile e compostabile;
- c) utilizzare e distribuire stoviglie, posate e contenitori (piatti, bottiglie, bicchieri, posate ed altro attinente) in plastica.

E' fatto obbligo pertanto agli esercizi commerciali, pubblici esercizi e commercianti su aree pubbliche di utilizzare e distribuire solo stoviglie, posate e contenitori (piatti, bottiglie, bicchieri, posate ed altro attinente) in materiale biodegradabile e compostabile.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

### **Art. 65 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate**

1. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.

2. La violazione ai precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

3. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. 4. Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

5. È fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

### **Art. 66 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.

3 bis. Sono vietate le manifestazioni che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi di cui ai commi che precedono, concretizzino la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

6. In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il Comando di Polizia Locale al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.

7. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3, 3 bis del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

8. La violazione dei precetti di cui al comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della strada

### **Art. 67 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio**

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
  - a) gettare cose od oggetti dalle vetture;
  - b) salire o scendere quando la vettura è in moto;
  - c) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
  - d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
  - e) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
  - f) insudiciare, danneggiare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
  - g) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
  - h) sputare all'interno e fuori delle vetture;
  - i) portare oggetti che per natura, forma o volume risultino molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
  - j) essere in stato di ubriachezza pericolosa per l'incolumità altrui o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
  - k) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
  - l) distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, chiedere l'elemosina.
2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
  - a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
  - b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
  - c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.
4. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

### **Art. 68 - Contrassegni del Comune**

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (p.m.r. € 200,00).

## **Titolo VIII**

### **SANZIONI E NORME FINALI**

#### **Art. 69 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio**

1. Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto in pagamento in misura ridotta (p.m.r.) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale o Bancario intestato alla Polizia Locale.

2. È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

#### **Art. 70 - Pagamento immediato**

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano.

2. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

#### **Art. 71 – Abrogazioni**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.

#### **Art. 72 - Rinvio a norme sopravvenute**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **Art. 73- Aggiornamento sanzioni**

La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

#### **Art. 74 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 3 dell'art. 15 dello Statuto Comunale.